

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4058

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PRANDINI, MORAZZONI, BONFERRONI, AMABILE, PATRIA, CORÀ, LEONE, BRICCOLA, BIANCHI, ARNAUD

Presentata il 14 aprile 1983

Modifica dell'articolo 103 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Come tutti sanno l'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, — testo unico delle norme sulla circolazione stradale — stabilisce i precetti da osservarsi in presenza di limiti di velocità generali e particolari, prevedendone le relative sanzioni.

Originariamente era sancita, al comma ottavo dell'articolo, un'ammenda da lire 4.000 a lire 10.000 per chi avesse superato di non oltre 5 chilometri il limite massimo di velocità imposto e, al comma nono, era sancito l'arresto fino a due mesi o l'ammenda da lire 10.000 a lire 40.000

per chi avesse superato il limite massimo imposto di oltre 5 chilometri.

Ciò significava che il superamento del limite entro e fino ai 5 chilometri poteva essere oblatto con una somma irrisoria, lire 1.000, mentre il superamento del limite massimo da 6 chilometri in su comportava un giudizio penale, cioè l'emissione di un decreto penale da parte del pretore.

Nel 1967, con l'intervento della prima legge così detta « depenalizzatrice » (legge 3 maggio 1967, n. 317), la sanzione penale di cui all'ottavo comma dell'articolo in questione veniva tramutata in sanzione

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

amministrativa, mentre restavano invariate le cifre e restava sempre nella sfera penale la sanzione del nono comma.

Nel 1974, con la legge 14 febbraio 1974, n. 62, si aveva un'altra piccola modifica, in quanto il minimo edittale, previsto nel nono comma, veniva elevato da 10.000 a 15.000 lire, fermo restando la classificazione amministrativa della sanzione dell'ottavo comma e la classificazione penale della sanzione del nono comma.

Con legge 8 agosto 1977, n. 631, avviene un vero e proprio capovolgimento dei due commi, più volte citati, dell'articolo 103 in esame.

Il limite dei 5 chilometri di cui al comma ottavo viene, molto opportunamente a nostro avviso, elevato a 10 chilometri e la sanzione, sempre amministrativa, viene elevata nel minimo e nel massimo: da 20.000 a 40.000 lire. Anche per questo ci pare che il legislatore abbia agito in modo opportuno sia per la conseguente elevazione della somma richiesta per il pagamento in misura ridotta: lire 10.000, sia per il minimo edittale che, essendo elevato a lire 20.000, cioè uguale alla cifra maggiorata per il pagamento in misura ridotta dopo il 15° giorno dalla contestazione o dalla notifica (secondo il meccanismo da applicarsi ai sensi dell'articolo 138 del codice della strada), elimina l'assurdo che si verifica per altre infrazioni per le quali, essendo tale minimo edittale inferiore notevolmente alla cifra stabilita per il pagamento in misura ridotta dopo il 15° giorno (metà del massimo), coloro che non hanno provveduto ad effettuare tale pagamento, si trovano in potenza in posizione di vantaggio perché, al momento dell'atto ingiuntivo, possono essere puniti con l'applicazione di tale minimo.

Dal nono comma, invece, scompare la pena detentiva dell'arresto e viene comminata un'ammenda da 100.000 a 600.000 lire per chi supera di oltre 10 chilometri i limiti massimi stabiliti. A questo proposito si devono fare alcune considerazioni concernenti l'esposizione già fatta e quella che faremo in seguito.

In primo luogo debbesi rilevare che, malgrado la intervenuta «depenalizzazione» del 1967 già accennata, questa infrazione manteneva rilevanza penale avendo il legislatore volutamente introdotto la sanzione pecuniaria della ammenda.

Abbiamo detto manteneva perché attualmente, per intervento della legge 24 novembre 1981, n. 689, sulla modifica al sistema penale, anche per le infrazioni al nono comma dell'articolo 103 debbesi sostituire alla parola «ammenda» la parola «sanzione amministrativa».

In secondo luogo vale rifare il discorso già detto, cioè, essendo stabilito un minimo edittale di lire 100.000 ed un massimo di lire 600.000, gli agenti operanti devono applicare il sistema del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 138 del codice della strada (espressamente riportato in vigore dalla legge n. 689 del 1981) che prevede l'applicazione di un quarto del massimo entro i primi 15 giorni e della metà del massimo dal 16° al 60° giorno (sempre a partire dal momento del contestato o della notifica).

Ciò detto, l'infrazione del superamento dei limiti massimi di velocità stabiliti, da 11 chilometri in su, senza altro limite, può essere conciliata con lire 150.000 nei primi 15 giorni e con lire 300.000 nei successivi fino al 60° giorno.

Se ciò non avviene, la pratica deve essere inviata alla autorità competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione, la quale, nell'emettere tale ordinanza può rifarsi anche al minimo che abbiamo visto essere di lire 100.000. Pertanto, chi non intende conciliare e non ha conciliato nei primi 15 giorni, può benissimo sperare in una ordinanza a lui più favorevole perfino dell'importo della prima cifra.

Ma vale ora considerare con molta attenzione un altro aspetto del sistema vigente che ci pare non equo.

Infatti, sia al suo apparire sulla scena dei precetti sia al momento attuale, la norma in esame non ammette graduazioni in relazione al progredire della gravità del comportamento.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Esistevano ed esistono, come ben abbiamo rilevato, solo due comportamenti illeciti:

1) superamento del limite massimo di 10 chilometri; prima solo di 5 chilometri;

2) superamento del limite di oltre 10 chilometri, che va dagli 11 fino al massimo di velocità alla quale un autoveicolo può arrivare.

A tali due illeciti comportamenti corrispondevano prima due sanzioni che osiamo dire sproporzionate:

per il primo - superamento fino a 5 chilometri - la irrisoria cifra di lire 1.000;

per il secondo, giudizio penale tanto per una velocità superiore al minimo di soli 6 chilometri quanto per una velocità superiore di 30 chilometri o più.

Anche ora le cose non sono cambiate:

per il superamento dei limiti fino a 10 chilometri, si può pagare in misura ridotta la somma di lire 10.000 (che ci sembra equa, come già detto),

per il superamento dei limiti di 11, 20, 30 o 40 e più chilometri, senza possibilità di discernimento o di appello, la somma da pagare in misura ridotta è di lire 150.000, non una lira di meno.

Non ci sentiamo di affermare che tale sistema sia equo: una cosa è tenere una velocità di 61 chilometri ove esiste un limite di 50 chilometri orari e ben altra cosa, decisamente più grave, è tenere una velocità di 100 chilometri orari sempre in presenza del predetto limite di 50 chilometri orari. Ci pare anzi che, in questo caso, si possa affermare che la parità di trattamento non è conforme ai canoni fondamentali di giustizia.

Vale la pena, a questo punto, esaminare ciò che avviene in un Paese a noi vicino, l'unico del quale possediamo notizie certe che riguardano il problema in esame, tanto per avere un termine di paragone ed una base di fondamento per la proposta che presentiamo.

Si tratta della Svizzera, dove le sanzioni per il superamento dei limiti di velocità imposti raggiungono gli importi che appaiono nello specchio seguente:

KM/ORA OLTRE IL LIMITE	Franchi svizzeri	corrisp. (circa) Lire italiane
Fino a km. 5 . . .	20	14.000
da 6 a 10 . . .	40	28.000
da 11 a 15 . . .	80	56.000
da 16 a 20 . . .	120	84.000
da 21 a 25 . . .	180	126.000
da 26 a 30 . . .	250	175.000
da 31 a 35 . . .	350	245.000
da 36 a 40 . . .	450	315.000
da 41 a 45 . . .	600	420.000
da 46 a 50 . . .	800	560.000
oltre 50 . . . da	1.000	da 700.000

Per il superamento dei limiti di velocità fino a 15 chilometri è ammessa la oblazione immediata a mano degli agenti, mentre se l'eccesso è di oltre 15 chilometri è prevista la decisione di un giudice.

Dall'esame del precedente prospetto si può facilmente dedurre che in quel Paese la progressività delle infrazioni, con conseguente progressività delle relative sanzioni, viene prevista e rispettata in modo anche troppo, a nostro parere, specifico. Sono, infatti, graduate le diverse infrazioni ogni 5 chilometri al di sopra del limite massimo consentito.

Data poi una scorsa al progetto del nuovo codice stradale, pubblicato nel 1977 dalla apposita Commissione interministeriale di studio, si è potuto rilevare, all'articolo 136 (che dovrebbe sostituire l'attuale articolo 103), che anche per il futuro non sono state previste le graduazioni, che riteniamo utili ed eque, poiché si continuano a prevedere solo le due fattispecie di illecito attuali.

* * *

Fatta questa lunga premessa, ci permettiamo ora di motivare brevemente la proposta di legge che alleghiamo alla presente relazione.

Un breve rilievo della velocità liberamente tenuta in alcune strade della città di Brescia, dove vige il limite di velocità di 50 chilometri orari — effettuato nel giugno 1982 con l'impiego di un *Classi-speed* della ditta elvetica Zellweger Uster S.A. — ci ha permesso di ricavare i seguenti dati statistici:

su 53.226 passaggi sono state rilevate 5.776 infrazioni suddivise in percentuale secondo i gradienti di eccesso di velocità rilevati, come segue:

il 73 per cento circa dei veicoli in infrazione ha superato il limite fino a 10 chilometri;

il 20 per cento circa dei veicoli in infrazione ha superato il limite fino a 20 chilometri;

il 4 per cento circa dei veicoli in infrazione ha superato il limite fino a 30 chilometri;

lo 0,7 per cento circa dei veicoli in infrazione ha superato il limite oltre i 30 chilometri.

I dati delle percentuali, sufficientemente significativi, indicano un rilevante numero di infrazioni nella prima fascia fino a 10 chilometri, un discreto numero di infrazioni nella seconda fascia fino a 20 chilometri, poche infrazioni nella terza fascia fino a 30 chilometri e pochissime nella quarta fascia oltre i 30 chilometri.

Pur prendendo spunto dalla classificazione in atto nella Svizzera, non ci pare, per ragioni pratiche e di opportunità, di fare suddivisioni per fasce di 5 chilometri, ritenendo più idonea una suddivisione in fasce di 10 chilometri.

Corre l'obbligo anche di fare una comparazione con l'articolo 102 che concerne la norma di comportamento generica in fatto di velocità.

Tale infrazione, dopo l'intervento della legge n. 689 del 1981, può essere conciliata con il pagamento in misura ridotta della somma di lire 25.000. Pertanto, ci pare che attualmente non vi sia più proporzione con la fattispecie di cui all'ottavo comma dell'articolo 103, che prevede un pagamento in misura ridotta di lire 10.000.

Il malcontento fra l'utenza motorizzata per il pesante carico del pagamento di una somma di lire 150.000, che deve necessariamente applicare anche quando la velocità rilevata supera di pochi chilometri la prima fascia dei 10 chilometri, è ormai noto e diffuso in tutta Italia.

Ciò mette in serie difficoltà sia gli agenti operanti sia gli addetti agli uffici di riscossione, ai quali vengono ingiustamente addossate colpe e responsabilità legislative che ovviamente non hanno.

Se si pensa poi che il progetto del nuovo codice della strada giace dal 1977 presso le apposite Commissioni parlamentari e non ci sembra, per il momento, che vi siano segni per una sua sollecita approvazione, si impone, a nostro avviso, una urgente modifica dell'articolo 103 del quale abbiamo anche troppo lungamente trattato, per quelle ragioni di giustizia ed equità che riteniamo di avere sufficientemente chiarito.

Il testo che segue tiene conto che:

1) le infrazioni siano previste in tre fasce progressive di 10 in 10 chilometri fino a 30 chilometri, con una quarta oltre i 30 chilometri;

2) il pagamento in misura ridotta delle infrazioni attinenti la prima fascia venga elevato almeno a lire 20.000 per proporzionarlo a quello per le infrazioni generiche di cui all'articolo 102;

3) i pagamenti in misura ridotta delle infrazioni attinenti la seconda e terza fascia siano proporzionali alla gravità del comportamento mediante un raddoppio della cifra;

4) il pagamento in misura ridotta delle infrazioni attinenti la quarta fascia, considerata l'estrema gravità di tale comportamento e considerato altresì che detto comportamento viene tenuto da pochissimi utenti (in verità i più pericolosi), venga elevato a lire 200.000;

5) i minimi edittali siano sempre pari alla cifra da pagare, sempre in misura ridotta, dal 16° al 60° giorno, secondo il disposto dell'articolo 138 del codice della strada.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA RIASSUNTIVA DELLA PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 103
DEL DPR 5 GIUGNO 1959, N. 393

ECESSO DI VELOCITÀ	Sanzione amministrativa	Pagamento in misura ridotta	
		entro 15 giorni	dal 16° al 60° giorno
Fino a 10 Km./h .	da lire 40.000 a lire 80.000	lire 20.000	lire 40.000
da 11 a 20 Km/h .	da lire 100.000 a lire 200.000	lire 50.000	lire 100.000
da 21 a 30 Km/h .	da lire 200.000 a lire 400.000	lire 100.000	lire 200.000
oltre 30 Km/h . .	da lire 400.000 a lire 800.000	lire 200.000	lire 400.000

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'ottavo ed il nono comma dell'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono sostituiti dai seguenti:

« Chiunque supera di non oltre 10 chilometri orari i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 40.000 a lire 80.000.

Chiunque supera di oltre 10 chilometri orari e di non oltre 20 chilometri orari i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 200.000.

Chiunque supera di oltre 20 chilometri orari e di non oltre 30 chilometri orari i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 400.000.

Chiunque supera di oltre 30 chilometri orari i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 400.000 a lire 800.000 ».